SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

342ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Vice Presidente GATTO

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 17415

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 17415
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 17415

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BARDI, *relatore* . . . . . 17424 e *passim*
BERGAMASCO 17423
* CARRARO 17418, 17434
FILETTI 17438
LEONE . . . . . 17416 e *passim*
LISI 17419
NENCIONI . . . . . *Pag.* 17423, 17428
OLIVA . . . . . 17416 e *passim*
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 17424 e *passim*
TERRACINI 17437
TRABUCCHI 17421, 17437

Votazione per appello nominale 17432

INTERROGAZIONI

Annunzio 17439

PER IL NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IN LIGURIA

PRESIDENTE 17415
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 17415

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Togni per giorni 7.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

DE MATTEIS. — « Modificazione del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, limitativo dei casi di dispensa dal servizio militare » (1339).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) *e 11ª* (Igiene e sanità):

BERTHET e DALVIT. — « Costituzione in ogni provincia di un Consorzio di medicina sociale preventiva » (1316), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione.

Per il nubifragio verificatosi in Liguria

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, un nubifragio con alluvione ha colpito già ieri, e oggi nuovamente, la Liguria e in particolar modo la città di Genova. Numerose le vittime.

Credo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea inviando espressioni di solidarietà alla città e alla zona colpita e di condoglianze alle famiglie delle vittime, esortando il Governo a compiere tutti gli sforzi opportuni per provvedere ai danni e al sollievo delle famiglie.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo si associa con animo commosso alle parole testè dette dal Presidente di questa Assemblea. Il Governo non soltanto, nel rinnovare l'espressione della solidarietà alle famiglie delle vittime e a coloro che sono stati colpiti, dichiara che fornirà appena possibile al Parlamento e quindi al Senato tutte le informazioni a sua disposizione, ma dichiara altresì, rispondendo del resto all'appello testè fatto dal Presidente di questa Assemblea, che esso è disponibile per ogni sforzo necessario ad alleviare le conseguenze del nubifragio.

P R E S I D E N T E . Avverto l'Assemblea che il senatore Bo e altri senatori liguri

hanno presentato delle interrogazioni sullo argomento. Il Governo, per bocca del ministro Reale, si è testè impegnato a dare ad esse la più sollecita ed esauriente risposta possibile.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati accantonati gli emendamenti relativi al punto 2), lettera *b*), dell'articolo 3. Procederemo pertanto al loro esame.

Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BORSARI, *Segretario*:

Al punto 2), *lettera b*), *sostituire la parola*: « legale » *con l'altra*: « giudiziale ».

3.40 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

PRESIDENTE. Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

LEONE. Onorevole Presidente, l'emendamento 3.40 è puramente formale. Per la lettera *b*) c'è la questione di fondo che vede radicalmente divisi i vari Gruppi, per cui io penso che la Democrazia cristiana o qualunque altro Gruppo possano presentare emendamenti molto diversi.

È chiaro quindi, per quanto riguarda i problemi della lettera *b*), che la mia mediazione si ferma in quanto vi sono posizioni contrapposte per le quali bisogna dare la parola agli opposti schieramenti.

Ripeto, l'emendamento 3.40 è puramente formale, può essere accolto da tutti, perchè la separazione legale più opportunamente va chiamata, con termine tecnico-giuridico, separazione giudiziaria. Quindi si tratta di una correzione di piccolissima entità.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Togni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BORSARI, *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *dopo le parole*: « è stata pronunciata », *inserire le altre*: « con sentenza passata in giudicato ».

3.19 TOGNI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

OLIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA. L'emendamento 3.19 è di natura tecnica, anche se ha una certa importanza. Noi abbiamo rilevato che, prevedendosi il divorzio nel caso che sia stata pronunciata la separazione « giudiziale » (secondo l'emendamento Leone), è evidente che la sentenza relativa debba essere passata in giudicato. Abbiamo chiesto dunque di precisare che, in caso di separazione giudiziale, la sentenza deve essere passata in giudicato.

Posso accennare poi a quella serie di emendamenti con i quali il Gruppo della Democrazia cristiana intende discutere della opportunità (che per noi è un'assoluta necessità) di ridurre la sfera del possibile divorzio alla sola ipotesi della separazione giudiziale

tra i coniugi, escludendo invece il divorzio su semplice omologazione di separazione consensuale, e tanto più per l'ipotesi di separazione di fatto già iniziata prima d'ora.

L'emendamento 3. 20, che penso verrà illustrato dal senatore Carraro, contempla appunto la massima riduzione della divorziabilità in questa materia.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti 3. 20, 3. 21, 3. 22, 3. 23, 3. 24 e 3. 24/1.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *sopprimere le parole*: « ovvero è stata omologata », *fino alle parole*: « almeno due anni ».

Conseguentemente, sostituire il capoverso della lettera b) *con il seguente*:

« In tal caso per poter iniziare causa di divorzio la separazione deve essere protratta da almeno dieci anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione legale ».

3. 20 SALARI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

In via subordinata, al punto 2), *lettera* b), *sopprimere le parole da*: « ovvero è intervenuta la separazione di fatto », *fino alle parole*: « almeno due anni ».

3. 21 SALARI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

Al punto 2), *lettera* b), *capoverso, sostituire le parole*: « da almeno cinque anni », *con le altre*: « da almeno dieci anni ».

Conseguentemente, nel successivo periodo, sostituire le parole: « i cinque anni decorrono », *con le altre*: « i dieci anni decorrono ».

3. 22 MURMURA, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

Al punto 2), *lettera* b), *capoverso, sopprimere le parole*: « nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza ».

3. 23 TREU, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

Al punto 2), *lettera* b), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso*:

« Lo scioglimento non può essere chiesto dal coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa esclusiva. Nel caso di separazione consensuale, lo scioglimento non può essere pronunciato se vi sia l'opposizione di uno dei coniugi ».

3. 24 BISANTIS, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

All'emendamento 3.24, *aggiungere il seguente capoverso*:

« La stessa norma è applicabile nel caso di separazione per colpa di entrambi i coniugi ».

3.24/1 BISANTIS, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema che la Democrazia cristiana sottopone all'attenzione dell'Assemblea in questo momento ha differenti aspetti. In primo luogo dobbiamo osservare che le separazioni consensuali omologate e particolarmente quelle omologate anteriormente all'entrata in vigore della legge (se questa legge entrerà in vigore), rappresentano situazioni nelle quali le parti avevano, sì, espresso il loro consenso a vivere separate, ma lo avevano espresso in un regime in cui la separazione aveva un significato ben preciso con delle conseguenze che, al momento del consenso, non potevano arrivare a legittimare coloro i quali si erano separati consensualmente ad una eventuale pronunzia di divorzio.

In modo particolare se noi comprendiamo con la lettera *b*) del n. 2 le separazioni consensuali anteriori all'entrata in vigore di questo provvedimento, veniamo a togliere uno dei fondamentali significati della separazione consensuale che, nel vigente regime, era quello di lasciare aperta la porta alla speranza di una riconciliazione.

Che la separazione duri quattro, cinque, sei, sette o otto anni non è un fatto che possa modificare il consenso originario che dette luogo alla separazione. Ed è sotto questo riflesso che a noi sembra che, se si consentisse a uno dei due coniugi legalmente separati di ottenere la sentenza di scioglimento del matrimonio per sua unilaterale volontà ammetteremmo più che lo scioglimento il ripudio. Infatti non ci si fonderebbe nè su una delle situazioni oggettivamente indicate nel n. 1 dell'articolo 3 nè sul consenso dei coniugi. Verremmo quindi a introdurre nel nostro ordinamento una situazione del tutto abnorme e del tutto nuova rispetto anche alla legislazione divorzistica di altri Paesi civili.

Il ripudio, per quanto mi consta, sussiste ancora in certi Paesi non civilmente molto progrediti del mondo musulmano. Ma nel mondo occidentale e anche nel mondo orientale che pure ha ricevuto la tradizione della morale cristiana, il ripudio non esiste. Lo introdurremmo noi sotto questo profilo nel nostro ordinamento.

Ciò per quanto riguarda le separazioni consensuali. Naturalmente il discorso diventa estremamente più grave e più delicato se dalle separazioni consensuali passiamo alle separazioni di fatto. Non dobbiamo dimenticare in questo momento che molto spesso le separazioni di fatto sono avvenute o avvengono non in maniera consensuale tra i coniugi, cioè per comune accordo, (nella quale ipotesi si riprodurrebbe nella sostanza se non nella forma giuridica la stessa situazione delle separazioni legali omologate) ma molto spesso perchè uno dei coniugi abbandona volontariamente l'altro. E noi, ammettendo in questa ipotesi la possibilità anche per il coniuge che ha abbandonato l'altro di ottenere dopo un certo numero di anni la sentenza di scioglimento del matrimonio, attribuiremmo a questo coniuge il premio per la sua violazione degli impegni che si era assunto al momento della celebrazione del matrimonio.

Ecco perchè noi in via principale chiediamo la soppressione dei punti indicati nell'emendamento 3.20 e in via subordinata chiediamo la soppressione almeno della previsione delle separazioni di fatto come causa di scioglimento del matrimonio.

Anche l'emendamento 3.22 è collegato agli altri. In via subordinata ancora la Democrazia cristiana chiede che almeno i tempi durante i quali la separazione deve essere stata realizzata siano prolungati rispetto alla pre-

visione della legge. È chiaro che il periodo di cinque anni può non significare niente circa la definitività della volontà dei coniugi di interrompere la loro società coniugale. È evidente che ci può essere ancora la speranza, in vista dei figli, che i coniugi si riconcilino e quindi eventualmente, in via subordinata, noi chiediamo che il tempo previsto per la concessione dello scioglimento in questa ipotesi sia portato da cinque a dieci anni.

Se ella mi consente, onorevole Presidente, vorrei dire anche che con l'emendamento 3. 24 la Democrazia cristiana chiede che si stabilisca che non possa essere chiesto lo scioglimento del matrimonio dal coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa esclusiva. È veramente una cosa abnorme non solo nel nostro ordinamento giuridico, ma prima ancora nella nostra coscienza morale che colui che è caduto in colpa in ordine alla convivenza coniugale possa ricevere un premio dalla sua colpa, cioè vedersi attribuito un diritto per il fatto che ha violato un suo obbligo, un suo dovere di comportamento. Perciò noi chiediamo che almeno in questa ipotesi lo scioglimento non possa essere pronunciato se non quando manchi l'opposizione del coniuge che è stato offeso dalla colpa di colui che chiede lo scioglimento del matrimonio.

A questo proposito vorrei ricordare quanto ebbe a dire molto bene il senatore Leone nel suo discorso di chiusura del dibattito generale, quando richiamò l'attenzione dell'Assemblea sulla circostanza che, attribuendo questo diritto al coniuge colpevole, noi avremmo determinato una situazione nella quale colui che subisce le violazioni dei doveri coniugali da parte dell'altro coniuge (pensiamo ai maltrattamenti, alle ingiurie, alle cause di separazione per colpa previste dal codice civile) si trova nella circostanza o di dover subire in silenzio questa situazione che potrebbe anche essere intollerabile oppure di chiedere la separazione per colpa dell'altro coniuge, determinando nel contempo per quest'ultimo, passati i cinque anni o quelli che saranno, la possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio.

Questa è un'ulteriore dimostrazione della abnormità di questa proposta legislativa ed è sotto questo profilo che la Democrazia cristiana insiste nel mantenere gli emendamenti che ho testè illustrato.

L I S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io penso che l'emendamento 3. 24 da noi proposto debba trovare la sensibilità di tutta l'Assemblea: qui si parte dal presupposto che la legge di scioglimento del matrimonio passi in quest'Aula, che torni alla Camera e che abbia il testo definitivo nel senso emendato dal Senato. Ormai il fronte divorzista ha superato tutte le nostre remore — che comunque restano — circa l'opportunità di introdurre lo scioglimento del matrimonio in Italia. I motivi li abbiamo svolti e non debbono essere ripetuti in questa sede; ma io ora intendo riferirmi proprio ai motivi che voi avete enunciati per sostenere la validità della legge Baslini-Fortuna, che sono motivi di progresso, che riguardano la possibilità per il legislatore italiano di rimuovere tante situazioni dolorose ed ingiuste, e che hanno alla base una concezione della famiglia che noi non accettiamo. Penso però che nessuno di voi possa arrivare ad affermare che tutto questo non possa conciliarsi con la validità del nostro emendamento. Noi abbiamo un'infinità di casi in cui anche quando si è giunti alla separazione legale per colpa, la famiglia è comunque rimasta in vita per merito quasi sempre — non voglio fare statistiche — del sacrificio talvolta eroico della donna, la quale, con o senza l'aiuto del marito, ogni giorno si sacrifica soprattutto nell'interesse dei figli minori o non minori.

Il presupposto della separazione per colpa è l'inadempienza di uno dei coniugi. E allora come fate voi, nella vostra coscienza, a conciliare i princìpi che vi hanno portato a sostenere la limpidezza di una legge che sciolga il matrimonio con una siffatta iniquità, per cui sia consentito a chi è in colpa di chiedere lo scioglimento del matrimonio a dispetto del coniuge non colpevole? È un premio che non si dà a nessuna violazione contrattuale, neppure a quel contratto, am-

messo che sia tale, che noi chiamiamo matrimonio. E guardate, colleghi comunisti, queste cose non le diciamo noi, ma sono già sancite in legislazioni vigenti nei Paesi a regimi marxisti. Voglio ricordare, ad esempio, l'articolo 24 del codice civile della Repubblica democratica socialista tedesca. A parte il fatto che viene rifiutato il divorzio automatico, l'articolo 24 recita: « Il matrimonio può sciogliersi per divorzio solo se vi sono seri motivi che il tribunale accerta » (non si tratta quindi di divorzio automatico, come quello proposto dai deputati Fortuna e Baslini) « con minuziosa istruttoria, e quando il matrimonio abbia perduto ogni valore per i coniugi, per i figli e per la società. Il tribunale deve accertare se il divorzio non sia pregiudizievole all'interesse dei figli minori o se non si risolva per l'altra parte in un insopportabile rigore ». E non è forse un insopportabile rigore inserire in una legge la possibilità che il coniuge colpevole possa chiedere e ottenere il divorzio in danno e contro il consenso del coniuge non colpevole? E questo non è il solo esempio. In altri Paesi a regime socialmente avanzato, come voi dite, perchè sembra che l'evoluzione sociale vada di pari passo con il divorzio, nella Germania federale, ad esempio, un coniuge può proporre azione di divorzio se l'altro coniuge ha commesso adulterio, a meno che non abbia consentito oppure volutamente reso possibile con il suo comportamento tale adulterio. Ma vi è di più: nell'articolo 48 viene sancito quanto segue: « Se il coniuge che propone azione di divorzio è stato dichiarato completamente o prevalentemente colpevole della rottura verificatasi, il divorzio non deve essere pronunziato se l'altro coniuge si oppone, salvo il caso in cui il coniuge che ha fatto opposizione mostri di non essere sufficientemente legato al matrimonio o di non avere una ragionevole disposizione a voler mantenere il vincolo matrimoniale ».

E passo ad un'altra legislazione. Nella Unione Sovietica — l'ho ricordato nel mio intervento svolto in sede di discussione generale — la graduale evoluzione o involuzione, secondo i punti di vista, del concetto di matrimonio segna le seguenti tappe: nel 1917 viene concepito come unione di fatto, praticamente come un concubinato; nel 1944 vi è una legge che comincia a prevedere la obbligatorietà del matrimonio civile; arriviamo poi ad alcune leggi essenziali e determinanti: norme di princìpi generali sono state emanate con le ordinanze del Soviet Supremo del 16 settembre 1949 e del 10 dicembre 1965. Con la prima ordinanza viene stabilito testualmente questo: « Il tribunale scioglie il matrimonio qualora dall'esposizione completa dei fatti esso giunga alla convinzione che la domanda di divorzio sia stata presentata per giustificati motivi e che la continuazione della vita coniugale pregiudichi i princìpi della morale comunista e non possa essere più nell'interesse degli stessi coniugi e dei figli ». Vedete, anche nell'Unione Sovietica viene preso in considerazione l'interesse dei coniugi e si fa una valutazione su chi ha spezzato il vincolo matrimoniale. Voi sapete come sono ormai limitate le sentenze di divorzio nell'Unione Sovietica. Si comincia a dare una funzione all'istituto della famiglia, che ha appunto una funzione determinante in qualsiasi regime, anche a carattere marxista.

Ed allora, colleghi divorzisti, per quale motivo voi volete insudiciare questa legge, per la quale invocate dei princìpi che possono anche essere accettati, prevedendo per il coniuge colpevole, che per sua colpa ha spezzato il vincolo matrimoniale (e le colpe sono tante!), la possibilità di ottenere il divorzio quando l'altro coniuge — spesso la donna — è una santa donna che vuole sacrificarsi per mantenere in piedi il vincolo coniugale, per salvare se stessa, per salvare la famiglia? (*Commenti ironici dalla estrema sinistra*). Rispondete a questo, perchè non vi è alternativa. E non è demagogia. Anche voi dovete accettare il nostro emendamento perchè in tal modo rendete più pulita la legge sul divorzio e dimostrate che credete veramente che la legge stessa debba essere sostenuta perchè contribuisce ad una evoluzione e non ad una involuzione del popolo italiano. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Lisi e di altri senatori è stato presen-

tato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

In via subordinata agli emendamenti 3. 20 *e* 3. 24, *al punto* 2), *lettera* b), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso*:

« Se la domanda è proposta dal coniuge in colpa o da quello che ha abbandonato l'altro coniuge, il tribunale, valutate le circostanze che hanno determinato la pronuncia di separazione per colpa o l'abbandono, può rigettare la domanda stessa, qualora l'altro coniuge si opponga allo scioglimento. La medesima facoltà può essere esercitata dal tribunale nel caso di separazione consensuale, di fatto o legale, qualora il coniuge convenuto si opponga allo scioglimento del matrimonio ».

3. 44 LISI, BRUSASCA, CARRARO, FALCUCCI Franca, MAZZAROLLI, GENCO, NOÈ, BISORI

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, io parlerò su questo emendamento presentato in via subordinata, ma ritornerò anche agli emendamenti 3. 20 e 3. 24.

Probabilmente questo emendamento 3. 44 è nato da un divorzio giuridico ed io non figuro tra i padri dell'emendamento stesso; esso è veramente un povero trovatello, ma trova un padre adottivo!

L'emendamento riguarda la necessità di un intervento del tribunale nell'ipotesi che la domanda di separazione sia proposta dal coniuge in colpa o da quello che abbia abbandonato l'altro coniuge. È evidentemente un emendamento subordinato all'eventualità che non siano approvate le modifiche di cui agli emendamenti 3. 20 e 3. 24. Credo che l'emendamento si giustifichi da sè: nell'ipotesi della separazione per colpa non deve bastare la volontà del coniuge colpevole per ottenere, sia pure dopo un certo lasso di tempo, la cessazione civile del vincolo; quando vi sia contrasto con l'altro coniuge o quando vi siano interessi diversi, come quelli dei figli, è necessario che il tribunale valuti le circostanze che hanno determinato la pronuncia di separazione per colpa o che hanno determinato l'abbandono prima di pronunciare la sentenza di divorzio. Non mi sembra sia necessario illustrare ulteriormente questo emendamento: esso discende dalla logica dei fatti e discende anche dalla necessità di quel maggiore intervento che tutti andiamo proponendo nei vari articoli per l'autorità giudiziaria. Siamo partiti da un disegno di legge in cui il giudice aveva poco meno delle facoltà che normalmente ha un cancelliere; adesso stiamo rimettendo il giudice nella funzione di giudice, sia pure con una specie di giurisdizione semivolontaria, indubbiamente però con la sua funzione di interprete della volontà dello Stato e come rappresentante dell'interesse della società in sè di fronte agli interessi e alla volontà delle parti.

Ma il discorso che sto facendo riguarda l'emendamento 3. 44. Ho detto che è un orfanello in attesa di aiuto; a me pare però che sia necessario riportare l'attenzione, sia pure per un brevissimo momento, sugli emendamenti 3. 20 e 3. 24 di cui hanno parlato il senatore Carraro e il senatore Lisi.

Occorre osservare due cose. Parliamo della cosiddetta separazione di fatto. Che cosa è la separazione di fatto? Tutti lo comprendiamo, perchè qui in quest'Aula si parla qualche volta con concetti giuridici e qualche volta con concetti non tanto giuridici quanto umani. Ma dal punto di vista giuridico sappiamo bene che cosa è la separazione di fatto, è una separazione cioè con intenzione di instaurare una vita familiare distinta. Nella realtà invece la separazione di fatto può essere mero fatto, come se i due coniugi per ragioni di qualsiasi tipo fossero divisi: perchè stanno l'uno in una città l'altro in un'altra, volontariamente o non volontariamente, non importa, ma si considerano sempre membri della stessa famiglia, possono anche risiedere per lavoro per esempio in uno Stato l'uno, l'altro in un altro; essere l'uno prigioniero e l'altro no.

Abbiamo certamente in questi casi una separazione di fatto, ma credo che nessuno dei colleghi intenda che questa sia una separazione di fatto ai sensi della legge che stiamo approvando. La separazione di fatto che preluderà al divorzio costituirà un vero e proprio stato giuridico discendente da un atto giuridico che stiamo regolando con la nuova legislazione: sarà la separazione di fatto con intenzione di interrompere il vincolo o la vita matrimoniale.

Io penso così, però nella realtà la legge non dà nessuna possibilità di chiarire un concetto o l'altro. Sembrerebbe che fosse come il possesso che nasce come possesso di fatto e poi, attraverso quella che si chiama l'*interversio possessionis*, diventa una *possessio* con *animus* di dominio. In questo caso si potrebbe pensare ad una cessazione della convivenza, elemento di puro fatto che non dovrebbe avere nessuna portata e potrebbe derivare da una situazione concreta qualsiasi; ad un certo momento affermandosi la volontà di un coniuge di non mantenere l'unità familiare. Volontà qualsiasi che può manifestarsi nel non mandare più denaro o nel non scrivere più, nell'aver iniziato la vita con una terza persona o in altro modo e che acquisterebbe una efficacia giuridica e prima una natura giuridica.

Io non so se questa interpretazione che vado così creando in me stesso sia valida, ma se non lo è, signori miei, veramente c'è il pericolo di parlare di cose di cui non comprendiamo neppure l'essenza, di non sapere se la separazione di fatto possa farsi derivare anche dalla pura assenza, anche in mancanza della volontà di separarsi.

Tanto più grave è l'accenno alla cessazione della convivenza, perchè la cessazione della convivenza, essa pure, ha due significati.

Può dirsi cessazione della convivenza, diciamo così, quella con effetti matrimoniali e può essere cessazione della convivenza anche nella vita sotto lo stesso tetto. Sappiamo benissimo che, specialmente in situazioni di crisi di alloggi, la convivenza sotto lo stesso tetto è tranquillamente conciliabile con la non convivenza matrimoniale.

Se parliamo con concetti giuridici, se vogliamo preparare chiaramente il terreno per quelle che potranno essere le controversie future, bisogna che rifacciamo daccapo l'articolo.

Viene il terzo punto da chiarire: quello della separazione consensuale omologata, per circostanze sorte anche prima della legge.

Finisco subito, signori miei, ma vi devo dire: sappiamo che cosa è la separazione consensuale? La separazione consensuale è atto fondato sulla volontà delle parti. Ora la volontà delle parti non può essere che in relazione agli effetti giuridici che per essere previsti dalla legge sono implicitamente voluti col termine giuridico chiamato « separazione consensuale ».

L'omologazione non muta , col riconoscimento ufficiale, l'essenza negoziale della separazione consensuale perchè l'omologazione è soltanto la constatazione che fa il giudice che non vi sono interessi pubblici o della famiglia in contrasto con la separazione voluta.

Ma se è così non possiamo dare efficacia retroattiva ad un negozio volontario, se le parti non hanno potuto avere conoscenza di quella che sarebbe stata l'efficacia del loro atto. Quante separazioni, che noi abbiamo portato ad essere consensuali, sarebbero state giudiziali attraverso un giudizio per colpa di una sola delle parti, se le parti avessero saputo che l'efficacia concreta delle separazioni consensuali e quella delle separazioni giudiziali non avrebbero potuto essere le stesse, anche una volta risolti i problemi economici? Evidentemente allora non possiamo abusare di un'accondiscendenza che le parti hanno avuto credendo che le conseguenze di un determinato regime giuridico fossero diverse da quelle che vogliamo oggi siano. È assolutamente contro i princìpi fondamentali del diritto il far dipendere da una volontà passata conseguenze nuove che erano assolutamente estranee alle previsioni delle parti.

Ecco perchè, pur avendo illustrato l'emendamento eventualmente subordinato, ritengo che sia da richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulla gravità di quanto voluto dal disegno di legge così com'è proposto e sul semplicismo del linguaggio giu-

ridico adoperato, che non permetterà una discussione serena e sincera. Infine — e questo è il fatto per me più grave — richiamo l'attenzione sull'applicazione al passato di norme che stiamo oggi approvando.

Per questo voterò gli emendamenti 3.20 e 3.24, e in via subordinata, raccomandando quanto meno quell'orfanello, l'emendamento 3.44 per il quale ho parlato.

P R E S I D E N T E . I senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi hanno presentato l'emendamento 3.4, tendente a sopprimere, al punto 2 dell'articolo 3, le lettere *b*) e *c*). Poichè è già stato illustrato l'emendamento per la parte riguardante la proposta di sopressione della lettera *c*), il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare ora la parte accantonata concernente la proposta di soppressione della lettera *b*).

N E N C I O N I . Noi insistiamo per la pura e semplice soppressione della lettera *b*) del n. 2 dell'articolo 3. Ho ascoltato il senatore Trabucchi nell'illustrazione di quell'emendamento che ha chiamato « orfanello » ed ho sottolineato il mio pensiero su una prospettiva che ritengo abnorme. Infatti a nostro avviso non è possibile ipotizzare, in una delle cause, come presupposto per la richiesta di scioglimento del matrimonio, la volontà di una parte o dell'altra. Si parlava di coniuge colpevole, si parlava del consenso dell'altra parte come fatto che potesse legittimare la istanza al giudice del divorzio per lo scioglimento del matrimonio. Ora tutto questo parte da una concezione contrattualistica della famiglia e del matrimonio che noi respingiamo. Anche quando, per ben comprendersi, si presenta un emendamento che non permette l'impugnazione del pubblico ministero si parte sempre da una concezione contrattualistica che è in contrasto con la Costituzione e soprattutto, ciò che più ci preme, con la nostra concezione della famiglia e del matrimonio.

Pertanto, nelle ipotesi di separazione personale, sia giudiziale, sia consensuale, sia di fatto, sia giudiziale di fatto (perchè questa è una ipotesi che il disegno di legge in esame ha dimenticato completamente, mentre ci sono molte separazioni giudiziali di fatto che si hanno quando il tribunale abbia respinto la causa di separazione proposta con la domanda, cioè quando abbia ritenuto non sussistere una delle cause previste dall'articolo 151 e seguenti del codice civile, ma il giudice prende atto delle separazioni di fatto; siamo pertanto in questo caso di fronte a una separazione giudiziale ma che non è una separazione per colpa nè una separazione consensuale: è una separazione di fatto giudiziale accertata con sentenza della Magistratura) riteniamo di non ravvedere sotto il profilo costituzionale, sotto il profilo sociologico e soprattutto etico in armonia con la nozione che abbiamo della famiglia, un presupposto per la legittimazione, per l'introduzione del processo di scioglimento del matrimonio.

Pertanto senza distinzioni sottili e meramente curialesche (senza offesa per nessuno) riteniamo di mantenere il nostro emendamento semplicemente soppressivo della lettera *b*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Terracini e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

a) ad anni sette nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

b) ad anni sei nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto ».

3.42 TERRACINI, PIERACCINI, DI BENEDETTO, PARRI, BERGAMASCO, VALORI, CIFARELLI, DINDO

B E R G A M A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Signor Presidente, in presenza degli emendamenti presentati e tenuti fermi dal Gruppo della Democrazia cristiana sull'articolo 3, lettera *b*), illustrati poco fa dal senatore Carraro, è parso ai colleghi firmatari dell'emendamento 3. 42, a nome dei rispettivi gruppi, di non dover rinunziare anche in questa materia a ricercare una soluzione accettabile, se possibile, da tutti, nello spirito della mediazione svolta dal presidente Leone e tuttora in corso.

Di qui l'emendamento da noi presentato. In esso si accettano alcune istanze fatte valere da parte democristiana circa l'opportunità di introdurre una differenziazione, o meglio, di adottare un trattamento particolare per quanto riguarda lo scioglimento del matrimonio chiesto dal coniuge dichiarato separato per sua esclusiva colpa e circa i casi di separazione di fatto e di separazione consensuale omologata in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, quando cioè la separazione consensuale non aveva come prospettiva o come possibile sbocco lo scioglimento del matrimonio.

D'altra parte si propongono per tutti i detti casi termini che appaiono equi e ragionevoli e tali da rendere realistica ed agevole l'applicazione pratica della legge.

Pertanto si chiede che, nel caso di scioglimento del matrimonio richiesto dal coniuge dichiarato giudizialmente colpevole per sua esclusiva colpa, il termine normalmente stabilito in anni cinque sia elevato ad anni sette, mentre nei casi di separazioni di fatto e di separazioni consensuali omologate, sempre che siano anteriori all'entrata in vigore della presente legge, il termine stesso sia elevato ad anni sei.

Ripeto che il nostro emendamento, che riguarda un punto importante della legge, l'ultimo forse, di pari importanza che ci sta dinanzi, si pone nello spirito dell'azione distensiva concordata dai Gruppi e tende da un lato al miglioramento della legge e dall'altro a conservare per quanto possibile un clima di serenità nell'esame di essa da parte del Senato.

P R E S I D E N T E . È così terminata l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Procederemo pertanto alla votazione degli emendamenti che non siano stati ritirati.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3. 41.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 41, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, tendente a sopprimere, al primo comma, la parola: « due ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3. 30.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 30, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, tendente a sostituire al punto 1) le parole: « quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva », con le altre: « quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato anche per fatti commessi in precedenza: ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 3. 31.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 31, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, tendente a sostituire, al punto 1), la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sulla seconda parte dell'emendamento 3. 6, presentato dal senatore Bettiol e da altri senatori, tendente ad aggiungere al punto 1) della lettera *a*) le seguenti parole: « sempre che al momento della domanda restino da espiare almeno cinque anni della pena. Il processo si estingue se nel corso del suo svolgimento il coniuge condannato sia posto in libertà per provvedimento di amnistia, di indulto o di grazia, ovvero ottenga la liberazione condizionale ».

B A R D I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Ministro è personalmente contrario, ma in questa situazione si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3. 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Poichè da parte di alcuni senatori è stata chiesta la controprova, essa sarà effettuata, come è stato deliberato nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi, mediante il procedimento elettronico.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3. 6 mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* b), *sostituire le parole*: « delitti sessuali commessi » *con le altre*: « violenza carnale commessa ».

3. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 32, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera* b) *con la seguente*:

« *b*) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale, e per i delitti di cui agli articoli 519, 520, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonchè per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo ».

3. 32 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Faccio osservare che nel testo dell'emendamento da me presentato vi è un errore materiale; vi è infatti citato l'articolo 520 che va cancellato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Io sono favorevole all'emendamento così come è stato congegnato, con l'esclusione dell'articolo 520. Però vorrei ricordare che stamani abbiamo lasciato in sospeso la questione del discendente dell'uno o dell'altro coniuge.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

L E O N E . Sciogliendo la riserva, dichiaro che è opportuno lasciare l'emendamento nella formulazione in cui è stato presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, con la soppressione del riferimento all'articolo 520 del codice penale, l'emendamento 3. 32, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 33, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera* c) *con la seguente*:

« *c*) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo; ».

3. 33 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 33. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sopprimere la lettera* d).

3. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Il parere è contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il mio parere è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 34, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

« *d*) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui agli articoli 570, 572 e 582 quando ricorre la aggravante di cui al secondo comma degli articoli 583 e 643 del Codice penale in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo; ».

3. 34 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

L E O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea — dato il modo frettoloso in cui siamo stati costretti a presentare gli emendamenti, e perchè questo valga ad invogliare i colleghi a votare l'emendamento che appartiene alla mediazione — sul fatto che questo emendamento viene integrato dall'emendamento 3. 35. Questa ipotesi, cioè, non scatta automaticamente, ma è una di quelle ipotesi, a mio avviso, altamente indiziarie e significative di questa partecipazione maggiore del giudice che tutti abbiamo voluto. Quando vi sia pluralità di condanna per questi reati, tra la tesi automatica iniziale e la tesi abolizionistica del senatore Nencioni si inserisce questa: pluralità di condanne per questi reati, ma valutazione da parte del giudice della idoneità o inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Ecco perchè nel votare l'emendamento 3. 34 ricordo ai colleghi che noi per coerenza siamo tenuti a votare anche l'emendamento 3. 35 che lo completa, anzi lo illumina e lo vivifica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 34, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Come ha ricordato il senatore Leone, connesso con l'emendamento testè approvato è l'emendamento 3. 35. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *dopo la lettera* d), *aggiungere i seguenti capoversi*:

« Nelle ipotesi previste alla lettera *d*) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo, la inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa ».

3. 35 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 35. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, tendente a sopprimere, al punto 2), la lettera *a*).

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario.

N E N C I O N I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 36, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, tendente a sostituire, al punto 2), la lettera *a*) con la seguente: « *a*) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b*) e *c*) del n. 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 36. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 4, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, tendente a sopprimere, al punto 2), le lettere *b*) e *c*).

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 19, presentato dal senatore Togni e da altri senatori, tendente ad inserire, al punto 2), lettera *b*), dopo le parole : « è stata pronunciata », le altre: « con sentenza passata in giudicato ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 40, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, tendente a sostituire, al punto 2), lettera *b*), la parola: « legale » con l'altra: « giudiziale ».

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Signor Presidente, io sono favorevole, anche se mi permetto di far presente all'Assemblea che il codice di procedura civile prevede la separazione personale più che la separazione giudiziale.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, è lei che stamattina ha esortato l'Assemblea

ad adottare questa sostituzione. Ha facoltà di parlare.

L E O N E . Signor Presidente, è questione di nome. Ritengo che l'espressione separazione personale riguardi anche quella per colpa. Non sono privatista, ci sono dei maestri qui, è inutile che li indichi perchè potrei ingelosire altri. Io sono un piccolo artigiano di procedura penale; ma la situazione è la seguente: a me parrebbe che la separazione personale sia il *genus*; poi esiste la separazione giudiziale, che è quella pronunciata dal giudice, sulla quale si ha l'accertamento di una colpa o di colpe reciproche o di incompatibilità di carattere.

Qual è la separazione consensuale omologata? Potrei dire questo: siccome l'esame del disegno di legge non si esaurirà questa sera e credo che lei prima che si passi al voto finale ci consentirà di prospettare delle piccole modifiche formali sottoponendole, come stamattina ci ricordava, all'Assemblea, lasciamo il termine « legale » in questo momento; poi vedremo un po', con i testi alla mano (Carraro ce li fornirà), se si deve dire giudiziale o legale.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, non pretendo certo di essere quel civilista che il senatore Leone ha invocato per decidere tale questione, ma mi sembra che — nel capitolo generale della separazione personale — noi vogliamo alludere qui alla separazione personale realizzata con sentenza. Ecco perchè diciamo « giudiziale »: per intendere cioè quella pronunziata con sentenza. Sarei quindi dell'opinione di votare senz'altro l'emendamento Leone, che non contraddice affatto con ciò che dice il relatore.

L E O N E . Allora mantengo il mio emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Del resto l'onorevole relatore non si era dichiarato contrario. Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io sono favorevole, perchè la separazione giudiziale non è diversa da quella personale ma ne costituisce una sottospecie.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 3. 40, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 20, presentato dal senatore Salari e da altri senatori.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *sopprimere le parole*: « ovvero è stata omologata », *fino alle parole*: « almeno due anni ».

Conseguentemente, sostituire il capoverso della lettera b) *con il seguente*:

« In tal caso per poter iniziare causa di divorzio la separazione deve essere protratta da almeno dieci anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione legale ».

3. 20 SALARI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore.* Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* In questa come in altre situazioni analoghe il Governo si rimette alla volontà dell'Assemblea.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, l'emendamento è già stato ampiamente illustrato, ma vorrei richiamare nel momento del voto l'importanza di un preciso orientamento su questa materia. Tale importanza è tanto presente anche ai colleghi dell'opposizione che, su questo punto, neppure l'autorevole intervento del senatore Leone è valso a spostare di molto le reciproche posizioni.

Ciò che vale in questa decisione è se si debba ammettere o no, come motivo di scioglimento definitivo del matrimonio, quindi di un provvedimento già grave per i coniugi ma gravissimo per i figli, un complesso di cause che non trovano più un sicuro fondamento in una condanna penale o in una sentenza civile di separazione giudiziale, ma solo in una separazione consensuale o addirittura in una separazione di fatto determinatasi prima della presentazione di questa legge. Ciò porta all'adozione di un criterio assolutamente arbitrario, secondo il quale ogni caso di separazione precipita quasi automaticamente nel concetto di una specie di pre-divorzio, quasi direi di una prenotazione del divorzio. Siamo in presenza di norme assurde secondo le quali, quando sia stata concordata la separazione consensuale, ne deriva dopo un limitato numero di anni la pronunzia del divorzio anche senza il consenso del coniuge convenuto. È ovvio che ambedue i coniugi potevano avere le loro ragioni per consentire alla separazione, ma non alla separazione come prodromo di un divorzio! Altro è separarsi consensualmente a tutela della propria libertà, della propria dignità, altro trovarsi condannati al divorzio in virtù di un consenso dato per tutt'altra soluzione: senza contare che la separazione, fuori di ogni burocrazia sia pure giudiziale, non impedisce mai di ricongiungere l'unità spirituale e materiale della famiglia, mentre il divorzio è definitivo e irrimediabile.

Ci si è negato dal fronte divorzista ogni apprezzamento sostanziale di questa nostra preoccupazione. Ci si è negato che per il divorzio si debba chiedere il consenso del coniuge che ha consentito alla sola separazione. Questo ci è stato negato persino per le separazioni consensuali anteriori alla legge. È evidente che, da oggi in avanti, se la legge Fortuna entrerà in vigore, i coniugi che si separeranno consensualmente sapranno che questo li può portare al divorzio; ma ciò non può dirsi per le separazioni consuensuali concluse prima d'oggi perchè il coniuge poteva bensì consentire finora alla separazione, ma non può essere oggi costretto a vedersi condannato al divorzio per la volontà unilaterale dell'altro coniuge.

Non parliamo poi delle separazioni di fatto! Sappiamo che queste separazioni in molti casi non sono che delle tacite separazioni consensuali, ma molto più spesso sono degli abbandoni, dei colpevoli abbandoni di uno dei coniugi da parte dell'altro, e se non hanno dato luogo alla pronuncia della separazione per colpa è soltanto perchè il coniuge abbandonato, per amore dei figli, per amore della dignità e del buon nome della famiglia, ha rinunciato a far valere il suo diritto di far dichiarare la colpa dell'abbandono. Ebbene, a questi abbandonati (o abbandonate) si vuol imporre l'arbitrio e la colpa sostanziale dell'altro coniuge come causa legittima di divorzio! Ci sembra che tutto questo sia così grave, contro l'istituto della famiglia; sia tanto al di là delle ipotesi punitive accessorie di cui ha parlato il senatore Leone, nel caso di condanna penale; sia così oltre ogni limite di tollerabilità morale e sociale, che noi invitiamo solennemente (e l'invito lo faccio a nome della Democrazia cristiana), il Senato a votare per il nostro emendamento soppressivo, facendo salva la possibilità di divorzio nel solo caso della separazione giudiziale. Ogni altro caso è altamente colpevole di fronte alla coscienza veramente civile di un popolo come il nostro. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3. 20, presentato dal senatore Salari e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione e dovendo effettuare la controprova, procediamo alla votazione mediante procedimento elettronico. Metto ai voti l'emendamento 3. 20 mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 21 presentato dal senatore Salari e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

In via subordinata, al punto 2), *lettera* b), *sopprimere le parole da*: « ovvero è intervenuta la separazione di fatto » *fino alle parole*: « almeno due anni ».

3. 21 SALARI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento n. 3. 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 22, presentato dal senatore Murmura e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *capoverso, sostituire le parole*: « da almeno cinque anni » *con le altre*: « da almeno dieci anni ».

Conseguentemente, nel successivo periodo, sostituire le parole: « i cinque anni decorrono » *con le altre*: « i dieci anni decorrono ».

3. 22 MURMURA, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 23 presentato dal senatore Treu e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *capoverso, sopprimere le parole*: « nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza ».

3. 23 TREU, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 23. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 24, presentato dal senatore Bisantis e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso*:

« Lo scioglimento non può essere chiesto dal coniuge nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa esclusiva. Nel caso di separazione consensuale, lo scioglimento non può essere pronunciato se vi sia l'opposizione di uno dei coniugi ».

3. 24 BISANTIS, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

L E O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Presidente, per i precedenti emendamenti in cui non è stata raggiunta la soluzione del testo concordato io mi sono astenuto, come mi pareva opportuno. Per questo, in coerenza con quanto ho sostenuto nel mio intervento incentratosi prevalentemente sulla situazione che mi pareva particolare per il coniuge incolpevole, io voterò a favore dell'emendamento, ferma restando la mia opera di mediazione per gli eventuali emendamenti subordinati.

Votazione per appello nominale

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Genco, La Rosa, Smurra, Bisori, Andò, Burtulo, Giraudo, Sammartino, Piccolo, Attaguile, Accili, Franca Falcucci, Bartolomei, Mazzarolli e Cerami hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 3. 24, presentato dal senatore Bisantis e da altri senatori sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento risponderanno *sì;* coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto il nome del senatore Piccolo*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Piccolo.

B O R S A R I , *Segretario, fa l'appello*.

Rispondono sì *i senatori*:

Accili, Alessandrini, Andò, Angelini, Arcudi, Attaguile,

Baldini, Ballesi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Berlanda, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bettiol, Bisantis, Bisori, Bo, Boano, Bonadies, Bosco, Brugger, Brusasca, Burtulo,

Cagnasso, Caroli, Caron, Carraro, Cassano, Cassiani, Cengarle, Cerami, Colella, Colleoni, Coppo, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, De Dominicis, De Leoni, Del Nero, De Luca, De Marsanich, De Marzi, Deriu, De Vito, De Zan, Di Grazia, Dinaro, Dosi,

Fada, Falcucci Franca, Ferrari, Filetti, Florena, Follieri, Forma, Franza,

Gatto Eugenio, Gava, Genco, Giardina, Giraudo, Grimaldi, Gronchi,

Indelli,

La Penna, La Rosa, Latanza, Leone, Limoni, Lisi, Lo Giudice, Lombardi,

Mannironi, Marcora, Martinelli, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Merloni, Montini, Morandi, Morlino, Murmura,

Nencioni, Noè,

Oliva, Orlando,

Pala, Pecoraro, Pelizzo, Pella, Pennacchio, Perrino, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pozzar,

Ricci, Ripamonti, Rosa, Russo,

Salari, Sammartino, Santero, Scardaccione, Scelba, Schiavone, Scipioni, Segnana, Senese, Signorello, Smurra, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli,

Tanga, Tanucci Nannini, Tessitori, Tiberi, Torelli, Trabucchi, Treu, Turchi,

Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi Giovanni, Verrastro, Volgger,

Zaccari, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zugno.

Rispondono no *i senatori*:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Anderlini, Antonicelli, Antonini, Arena, Argiroffi, Arnone, Avezzano Comes,

Balbo, Banfi, Bardi, Benedetti, Bera, Bergamasco, Bermani, Bertone, Biaggi, Bloise, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosso, Brambilla, Bufalini, Buzio,

Calamandrei, Caleffi, Carucci, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cerri, Chiariello, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Codignola, Colombi, Compagnoni, Corrao, Cuccu,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Falco, Del Pace, De Matteis, Di Benedetto, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferri, Ferroni, Filippa, Finizzi, Formica, Fortunati, Fossa, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Simone, Germanò, Gianquinto, Guanti,

Iannelli, Illuminati,

Jannuzzi,

Levi, Li Causi, Li Vigni, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Maris, Masciale, Massobrio, Menchinelli, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montale, Moranino.

Naldini,

Orlandi, Ossicini,

Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pauselli, Pegoraro, Pellicanò, Perna, Perri, Petrone, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Righetti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rossi, Rossi Doria,

Salati, Schietroma, Scoccimarro, Secchia, Segreto, Sema, Soliano, Sotgiu, Stefanelli,

Tansini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Tropeano,

Valori, Venanzi, Venturi Lino, Veronesi, Viglianesi, Vignola, Vignolo,

Zannier, Zuccalà.

Sono in congedo i senatori:

Donati e Togni.

(*Nel corso della votazione assume la presidenza il Vice Presidente Secchia, indi il Vice Presidente Gatto*).

P R E S I D E N T E . Invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento 3. 24:

Senatori votanti	311
Maggioranza	156
Favorevoli	145
Contrari	166

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 3. 24/1, presentato dal senatore Bisantis e da altri senatori, tendente ad aggiungere all'emendamento 3. 24 il seguente capoverso: « La stessa norma è applicabile nel caso di separazione per colpa di entrambi i coniugi », è precluso.

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 44, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

In via subordinata agli emendamenti 3. 20 *e* 3. 24, *al punto* 2), *lettera* b), *aggiungere, in fine, il seguente capoverso*:

« Se la domanda è proposta dal coniuge in colpa o da quello che ha abbandonato l'altro coniuge, il tribunale, valutate le circostanze che hanno determinato la pronuncia di separazione per colpa o l'abbandono, può rigettare la domanda stessa, qualora l'altro coniuge si opponga allo scioglimento. La medesima facoltà può essere esercitata dal tribunale nel caso di separazione consensuale, di fatto o legale, qualora il coniuge convenuto si opponga allo scioglimento del matrimonio ».

3. 44 LISI, BRUSASCA, CARRARO, FALCUCCI Franca, MAZZAROLLI, GENCO, NOÈ, BISORI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Io credo, onorevole Presidente, che questo emendamento sia improponibile perchè vorrebbe far rientrare dalla finestra quello che non è entrato dalla porta. Qui si ritorna sulla possibilità da parte del coniuge in colpa di proporre la domanda e sulla facoltà del tribunale di respingere la domanda quando l'altro coniuge si opponga alla decisione.

La seconda parte di questo emendamento non fa che riprodurre addirittura la seconda parte dell'emendamento 3. 24. Infatti nel 3. 24 si dice: « Nel caso di separazione consensuale, lo scioglimento non può essere pronunciato se vi sia l'opposizione di uno dei coniugi ». In questo emendamento si dice: « La medesima facoltà può essere esercitata dal tribunale nel caso di separazione consensuale, di fatto o legale, qualora il coniuge convenuto si opponga allo scioglimento del matrimonio ». Io penso quindi che questo emendamento sia improponibile; ad ogni modo sono contrario.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, un'eccezione di improponibilità può essere presentata solo per l'ultimo dei due periodi che compongono l'emendamento 3. 44, e non per il primo di essi.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

C A R R A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R R A R O . La gravità delle decisioni testè prese, respingendo gli emendamenti che avevamo proposto in via principale, ci ha indotto a presentare questo emendamento subordinato. Esso da un lato rende meno rigida la situazione per il coniuge in colpa, nel senso che consente al giudice di valutare quali sono state le ragioni per cui la separazione per colpa è stata pronunciata contro di lui, e dall'altro lato limita la possibilità di non accogliere la domanda, non già per l'ipotesi di separazione di fatto, comunque sia avvenuta, ma per l'ipotesi di abbandono di un coniuge. Quindi l'emendamento è restrittivo rispetto a quello testè respinto.

D'altra parte, anche con riferimento all'abbandono, si chiede che il giudice ne valuti le ragioni, perchè ci potrebbero essere allontanamenti unilaterali dal tetto coniugale giustificati dal comportamento dell'altro coniuge e ci potrebbero essere invece degli allontanamenti che dal comportamento dell'altro coniuge non sono giustificati. In questo caso, è previsto, secondo la nostra proposta, che se il coniuge che è stato abbandonato o che ha ottenuto la sentenza di separazione per colpa dell'altro coniuge aderisce alla domanda di divorzio il giudice possa ugualmente pronunciarla. Abbiamo cercato di imprimere alla norma una serie di limitazioni che la rendono più elastica e perciò, a me pare, meno contrastabile da parte di coloro che in questo momento hanno votato contro i nostri emendamenti. Resta salvo però sempre il principio per cui se vi sono delle ragioni per le quali sia immorale concedere il divorzio a chi si è comportato in modo contrario ai princìpi fondamentali della convivenza coniugale, è opportuno che a questi non venga dato il premio del divorzio. Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento subordinato con la speranza che abbia un migliore successo presso l'Assemblea.

B A R D I , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R D I , *relatore.* Onorevole Presidente, intendo precisare che, dopo una lettura più approfondita di questo emendamento, ritiro le obiezioni d'improponibilità poc'anzi da me fatte sull'emendamento, pur dichiarandomi contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 44, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 42, presentato dal senatore Terracini e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

a) ad anni sette nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

b) ad anni sei nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto ».

3. 42 TERRACINI, PIERACCINI, DI BENEDETTO, PARRI, BERGAMASCO, VALORI, CIFARELLI, DINDO

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo.

L E O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Presidente, dichiaro che voterò l'emendamento presentato dal senatore Terracini e da altri senatori perchè, perduta la battaglia alla quale ho partecipato, uscendo dalla mia neutralità solo per gli altri emendamenti, su cui è

divisa l'Assemblea, sulla improponibilità della domanda da parte del coniuge colpevole, questo a me sembra un compromesso accettabile come minor male. Colgo l'occasione per dire che nella formulazione, che mi pare eccellente, di questo emendamento vorrei mettere in rilievo — e chiederei anche il tacito assenso dei presentatori su questa mia interpretazione — che si è voluto codificare che le separazioni di fatto hanno un rilievo ai fini di questa legge soltanto quando siano preesistenti. Con l'entrata in vigore della legge è opportuno che coloro i quali vedono in prospettiva la dissoluzione del matrimonio si preparino ad una separazione legale o consensuale. Io sono antidivorzista, ma è chiaro che nell'ambito di questa legge si sia voluto tener conto di molte separazioni di fatto, di situazioni le più penose, specialmente quando si tratti di persone che non hanno potuto provvedere a legalizzare la loro situazione.

Onorevole Presidente, dico questo anche in relazione ad un altro rilievo da me fatto durante il mio intervento nella discussione generale: credo che tutti riconoscano la difficoltà estrema della prova nella separazione di fatto; io l'ho combattuta proprio sotto questo punto di vista, cioè dell'estrema difficoltà di provare una separazione di fatto costante, ininterrotta, espressiva di una rottura irreversibile ed accettata della convivenza familiare. In fondo la separazione di fatto voi la vedete come equivalente presuntivo di un consenso alla separazione.

Mi sono lamentato del fatto che la legge non abbia predisposto strumenti di prova più rigorosi. Sotto questo aspetto non c'è più niente da fare, ma sia chiaro che, a mio avviso, non l'emendamento, ma lo spirito della norma approvata, che contempla tra i casi di scioglimento del matrimonio anche la separazione di fatto, è per la sanatoria di separazioni di fatto preesistenti all'entrata in vigore della legge. La separazione di fatto in avvenire non può assumere rilevanza ai fini della prospettiva del divorzio.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Ho chiesto la parola per dichiarazione di voto allo scopo di escludere qualunque significato men che cordiale e, se mi è permesso, affettuoso alla difformità della nostra dichiarazione di voto da quella del senatore Leone. Annuncio dunque che noi ci asterremo dalla votazione di questa norma, di cui peraltro riconosciamo il senso migliorativo nei confronti del testo, che diversamente resterebbe definitivo.

Possiamo riconoscere che, dal suo punto di vista, il fronte divorzista ha compiuto qualche passo per venirci incontro. Troppo grave, però, è quello che ci è stato negato respingendo la nostra richiesta di escludere il divorzio per il coniuge colpevole, e nel caso di non consenso del coniuge separato consensualmente. L'astensione sta a significare la nostra impossibilità di accettare una posizione diversa da quella di fondo, che abbiamo affermata con l'emendamento sul quale abbiamo chiesto l'appello nominale. Grazie, signor Presidente.

T R A B U C C H I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Prendo la parola più che per una dichiarazione di voto, per dire al senatore Terracini e al senatore Bergamasco che c'è bisogno di un piccolo completamento. È opportuno cioè che si dica: « separazione di fatto senza che sia pendente la causa per separazione per colpa »; altrimenti i casi sono tre: separazione di fatto senza causa pendente, separazione avvenuta per colpa dichiarata e quindi con causa finita, separazione di fatto con causa pendente. Bisogna dire cioè se, nel caso della causa pendente, si devono portare i sei anni a sette. Ove la sentenza non sia pronunciata tempestivamente bisogna che il quadro sia definito meglio.

P R E S I D E N T E . Senatore Terracini, accetta la proposta fatta dal senatore Trabucchi?

T E R R A C I N I . Signor Presidente, riteniamo opportuno conservare il testo così come è stato presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo 3. 42, presentato dal senatore Terracini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 37 presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *sostituire la lettera* c) *con la seguente*:

« *c*) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b*) e *c*) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; ».

3. 37 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 37. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 43, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Dopo la lettera c), *inserire la seguente lettera*:

« . . .) Il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo ».

3. 43 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 43. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 38, presentato dal senatore Leone e da altri senatori.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* d), *sopprimere la parola*: « quale ».

3. 38 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 38. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3. 39, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* e), *sopprimere le parole*: « purchè l'istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio ».

3. 39 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 39. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3 nel testo emendato.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 3 del disegno di legge ha particolare rilievo e costituisce anzi la parte più importante tra le norme che si vorrebbero approvare. Esso infatti prevede le *causae petendi* che legittimano uno dei coniugi a chiedere lo scioglimento del matrimonio.

Premesso e ribadito che il Gruppo del Movimento sociale è stato sempre e costantemente fermo nella decisa volontà di respingere *in toto* qualsiasi proponimento ed anche qualsiasi tentativo di attentare al principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale per tutte le ragioni di natura costituzionale, politica, etica, civile e sociale più volte illustrate dinanzi alla Commissione giustizia, nel corso della discussione generale, durante l'esame degli articoli e degli emendamenti e in occasione delle dichiarazioni di voto, e che ancora una volta esprime a mio mezzo la risoluta determinazione di opporsi a qualsiasi più o meno palese compromesso rivolto a dare via libera all'istituzione del divorzio in Italia, è facile evidenziare che nell'articolo 3 citato riappaiono i princìpi dell'automatismo nel procedimento e del carattere esasperatamente privatistico, che pure si è tentato di contrastare con gli emendamenti apportati al testo originariamente licenziato dalla Camera dei deputati.

Presupposto o condizione dello scioglimento del matrimonio civile e di quello celebrato con rito religioso a mente degli articoli 1 e 2 già ieri approvati è la carenza del mantenimento o della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi per effetto di una delle cause elencate nell'articolo 3 che ci accingiamo a votare.

Ma se le cause, impropriamente qualificate casi, legittimanti l'istanza di scioglimento del matrimonio, sono dal legislatore previste in misura assai notevole, così come disciplina il richiamato articolo 3, è di tutta evidenza che non si tratta più di derogare al principio della indissolubilità del matrimonio in determinate limitate ipotesi, bensì è chiaro che si vuole introdurre nel nostro ordinamento giuridico l'istituto del divorzio nella più ampia e lata forma.

La magistratura non viene più chiamata ad accertare il difetto della *affectio maritalis* nel suo duplice aspetto spirituale e materiale limitatamente a determinate ipotesi, ma è tenuta di fatto e di diritto a pronunciare lo scioglimento del matrimonio anche quando uno dei coniugi si determini a chiederlo

ricorrendo all'espediente di ancorare la sua domanda a fatti artificiosi e fraudolenti, oppure a situazioni contingenti non imputabili alla libera volontà, alla capacità ed alla responsabilità dell'altro coniuge, da cui pretende di trarre ingiusto profitto.

In tal modo si finge di ignorare che il matrimonio non è un semplice contratto di natura privatistica al quale può darsi origine e fine per effetto di mutuo consenso od a mezzo di espedienti improntati a furbizia o sfrontatezza; esso invece affonda le sue radici in un ordinamento naturale che considera l'istituto familiare come comunità socialmente tutelabile e quale risultante di un complesso di valori morali, etici, religiosi, culturali, economici e sociali insiti nella tradizione della Nazione italiana.

Per queste considerazioni sinteticamente espresse il Gruppo del Movimento sociale si dichiara nettamente contrario all'approvazione dell'articolo 3 con il quale, pur nella sua ultima edizione ampiamente riveduta e giuridicamente più corretta in raffronto all'originario testo, in effetti, prevedendosi una lunga casistica di cause e casi che autorizzano la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, si vuole introdurre in Italia il divorzio con una delle regolamentazioni più late oggi respinte e condannate da molte legislazioni straniere. (*Applausi dall'estrema destra*).

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, il Gruppo democristiano voterà contro il complesso dell'articolo, pur avendo seriamente — credo lo abbiate apprezzato — collaborato per il miglioramento del suo contenuto. Non ha però ottenuto ciò che esso riteneva essenziale· perciò non può votare a favore. Il suo voto contrario intende confermare tutte le ragioni di fondo, più volte ripetute con la massima chiarezza anche dal presidente Leone, su cui si basa la sua opposizione ferma all'ingresso del divorzio nella legislazione italiana.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

SEMA, BERA, CARUCCI, LUSOLI, DI VITTORIO BERTI Baldina, ANTONINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è stata ordinata un'inchiesta sulla sciagura avvenuta il 6 ottobre 1970 a Gorizia, in un acquartieramento di carabinieri, che è costata la vita di sette militari, tre dispersi e feriti gravissimi;

se è in grado di dire che nella caserma esistesse quella efficienza degli impianti atta ad evitare eventi del genere;

se è in grado di escludere che all'origine della sciagura sia un atto di sabotaggio o di provocazione, così frequenti in zone di frontiera. (int. or. - 1813)

ALBERTINI, CIPELLINI, VIGNOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è vero che, nel piano di acquisto di elicotteri da ricognizione ed osservazione, ha disposto l'acquisto di 84 elicotteri leggeri da osservazione a turbina per l'Esercito e prevede l'acquisto di altri 70 elicotteri della stessa classe per esigenze dell'Esercito e dei carabinieri.

Per sapere, altresì, se corrisponde a verità che per la fornitura degli 84 elicotteri, già in via di esecuzione, il Ministero della difesa ha passato l'ordinazione ad una sola ditta produttrice di tali apparecchi, come pure parrebbe che intenda riservare alla stessa ditta la fornitura degli altri 70 elicotteri.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono quali sono le ragioni e quali i criteri economici e funzionali che hanno determinato l'Amministrazione militare a riservare, *ex officio*, ad una sola ditta tal genere di forniture, determinando così una incresciosa e dannosa situazione di privilegio e di monopolio nel settore, mentre l'esistenza in Italia di altre imprese ugualmente attrezzate rende necessaria l'ammissione di tutte al concorso per le forniture di detti apparecchi, consentendo una proficua concorrenza senza limitare l'efficienza del servizio e contribuendo anzi a migliorarlo. (int. or. - 1814)

MURMURA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per sapere le ragioni ed i motivi del fermo imposto al varo del programma di opere di cui alla legge speciale per la Calabria da parte del Comitato di coordinamento e se intenda autorevolmente intervenire allo scopo di rimuovere tale assurdo e negativo comportamento. (int. or. - 1815)

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali assicurazioni intenda fornire al nuovo Consiglio superiore delle antichità e belle arti, in un momento così grave per le sorti del patrimonio artistico nazionale, nel senso di un suo pieno funzionamento, con tutto il corrispondente prestigio.

Si tratta dell'organo al quale lo Stato attribuisce la responsabilità tecnica e scientifica dei pareri che devono costantemente accompagnare ed indirizzare l'azione amministrativa e culturale e le decisioni del Ministro e del Governo in materia di belle arti. Ciò acquista significato importante dopo le affermazioni che, in occasione del grave episodio delle porte di Orvieto, sono apparse nei comunicati ufficiali del Ministero della pubblica istruzione, nei quali ripetutamente viene ribadito il misconoscimento delle funzioni e delle responsabilità del Consiglio superiore delle belle arti, ponendo sullo stesso piano i pareri da esso espressi e le opinioni di singole personalità ad esso estranee, opinioni alle quali, nel caso di Orvieto, è stato dato dal Ministro, nel suo potere decisionale, un valore determinante ed alle quali i comunicati ufficiali del Ministero, dal Ministro non smentiti, hanno continuato ad attribuire un'importanza ed un peso per lo meno equivalenti, esautorando così in modo evidente il Consiglio superiore delle belle arti. (int. or. - 1816)

BO, DI BENEDETTO, PERRI, ADAMOLI, MENCHINELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere notizie sull'entità dei danni provocati dai nubifragi e dalle alluvioni che hanno colpito, nella serata del 7 ottobre 1970 e nel pomeriggio dell'8, la città e la provincia di Genova e per conoscere i provvedimenti predisposti per un urgente ed adeguato intervento a favore delle popolazioni e delle zone colpite. (int. or. - 1817)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANTONICELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale criterio sia stato seguito nella istituzione, per tutto il Piemonte (a Torino e a Vercelli), di 2 sole classi di biennio sperimentale presso istituti professionali per segretari di azienda (mentre 2 classi sono state istituite a Marsala, 5 a Salerno, 4 a Taranto, 5 a Benevento, 5 a Catanzaro) e se a conoscenza del Ministro siano le conseguenze, anche immediate, assai gravi per gli studenti del Piemonte, di tale ingiustificabile scarsezza di classi. (int. scr. - 4001)

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale azione abbia promosso o intenda promuovere il Consorzio generale per la bonifica e la trasformazione fondiaria di Capitanata contro quei proprietari fondiari di Zapponeta (Foggia), i quali, per realizzare facili guadagni, da tempo stanno facendo asportare grandi quantità di terra e di sabbia dai loro fondi, situati in una zona la cui bonifica è costata molto alla collettività. (int. scr. - 4002)

MAGNO. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, della marina mercantile e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che in località Zapponeta del comune di Manfredonia (Foggia), diverse persone, incuranti dei divieti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e anche da una ordinanza del sindaco, da tempo asportano indisturbate grandi quantità di sabbia da fondi soggetti alla bonifica e da arenili del demanio statale, con grave danno per la collettività.

L'interrogante chiede di sapere quali misure saranno adottate per evitare il perpetuarsi dell'azione delittuosa di cui sopra, che è motivo di forte malcontento popolare. (int. scr. - 4003)

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sollecitare la favorevole definizione della domanda da mesi avanzata dalla ditta « Pandolfini-Marmi », di Vibo Valentia, allo scopo di ottenere un finanziamento, ai sensi della legge n. 1470, per indispensabili opere di ristrutturazione e di rilancio produttivo dell'importante azienda industriale che impiega un centinaio di dipendenti. (int. scr. - 4004)

SEMA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

dove attualmente si trovi la collezione di oggetti d'arte applicata ed industriale ceduta dal professor Eugenio Garzolini di Trieste allo Stato sin dal 1939;

per quali motivi essa da tempo non sia più esposta al pubblico, secondo l'originaria destinazione;

se la sua odierna consistenza numerica e qualitativa coincide con quella risultante dall'inventario analitico e descrittivo redatto all'epoca della cessione.

Per sapere, infine, se al Ministero dell'interno siano pervenute segnalazioni in merito all'intera questione. (int. scr. - 4005)

SEMA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza dell'episodio avvenuto la notte del 26 settembre 1970 a Trieste, in Viale Miramare, all'altezza di Roiano, dove un giovane studente è stato bloccato da agenti di pubblica sicurezza, costretto contro il muro a mani alzate, perquisito, interrogato e maltrattato perchè sospettato di recarsi a scrivere sui muri frasi contro la venuta in Italia del Presidente degli USA Nixon.

Per sapere, inoltre, se ritiene siffatto comportamento delle forze dell'ordine, sempre tolleranti e tarde ad intervenire nei confronti di squadristi fascisti ben individuati, compatibile con i princìpi costituzionali e quali iniziative intende attuare per individuare i responsabili e prevenire il ripetersi di analoghi, incresciosi episodi. (int. scr. - 4006)

RUSSO, SCARDACCIONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere se, nell'interesse dei produttori di olio e di grano di Terra di Bari, intendano:

procedere all'erogazione dei fondi necessari al pagamento immediato dell'integrazione del prezzo dell'olio di oliva per l'anno 1969-70;

predisporre misure atte ad accelerare e snellire l'istruttoria delle domande;

emanare tempestivamente il decreto di attuazione del Regolamento comunitario per l'imminente campagna olearia 1970-71. (int. scr. - 4007)

SEGNANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per chiedere se sia a conoscenza delle gravi conseguenze di ordine morale e finanziario che l'INAPLI provocherebbe al comune di Tesero (Trento) con la negativa conclusione dell'iniziativa, a suo tempo avviata, della costruzione di un edificio da adibire a scuola professionale del legno.

A seguito di accordi avviati ancora nel 1959, il predetto comune realizzava un complesso immobiliare destinato a sede della scuola del legno e, con atto notarile assunto nel giugno del 1965, trasferiva all'INAPLI tale complesso alle seguenti condizioni:

a) da parte del comune di Tesero il trasferimento gratuito in favore dell'INAPLI

degli immobili del valore complessivo di lire 103.000.000;

b) da parte dell'INAPLI l'obbligo dell'esecuzione di tutti i lavori di completamento del Centro, del suo arredamento e della gestione « in perpetuo » per la preparazione e l'addestramento di operai e lavoratori del legno o comunque di giovani indirizzati al lavoro industriale.

Per tale scopo l'INAPLI, con deliberazione del 22 settembre 1959, impegnava la prima somma di lire 40.000.000 sul bilancio dell'esercizio finanziario 1960-61 e, con successive deliberazioni, un ulteriore importo di lire 130.000.000. Inoltre, l'impegno comprendeva l'obbligo per l'INAPLI di ultimare il Centro entro il 31 dicembre 1961, obbligo che è stato rinviato di anno in anno fino alla fine del 1965 per le difficoltà burocratiche relative alla stipulazione dell'atto di donazione sopracitato.

Mentre si avvicinava il momento della firma dell'atto di donazione, l'INAPLI incaricava il progettista di apportare al progetto esecutivo alcune modifiche volte ad ottenere lo sfruttamento di alcuni locali come convitto per gli allievi e delegava il comune di Tesero ad appaltare per suo conto l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento, appalto che veniva concluso per un importo, concordato dall'INAPLI, di lire 9.500.000.

A questo punto nulla poteva lasciar sospettare che le intese non sarebbero andate a buon fine. Purtroppo, invece, dallo stesso momento in cui i patti tra il comune di Tesero e l'INAPLI avevano trovato la completa conferma nella stipulazione dell'atto di donazione, si è assistito ad un diverso orientamento dell'Istituto che, senza più precisare le sue vere intenzioni al comune di Tesero, è arrivato, ai primi del 1968, nella determinazione di retrocedere i beni avuti in donazione e di abbandonare l'iniziativa.

I vari incontri, che si sono susseguiti fra gli amministratori del comune di Tesero e i diversi presidenti dell'INAPLI che si sono succeduti in questi ultimi anni, hanno chiarito che l'INAPLI non intende adempiere agli obblighi liberamente assunti sottoscrivendo l'atto di donazione.

È da rilevare che esso ha distratto illegittimamente per altri scopi i fondi a suo tempo stanziati per la realizzazione del Centro professionale di Tesero e che attualmente pretenderebbe di restituire al comune di Tesero i beni avuti in donazione senza corrispondere al donante un adeguato indennizzo derivante dal danno subìto per l'inadempienza contrattuale.

Il comune di Tesero, pur rammaricandosi per il fallimento dell'iniziativa, ha dimostrato tutta la comprensione nei confronti dell'INAPLI, ventilando per la risoluzione del contratto le seguenti condizioni:

a) restituzione senza alcun onere a suo carico degli immobili donati;

b) indennizzo di lire 64.000.000 corrispondente alle spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei fabbricati grezzi non utilizzabili diversamente.

Di fronte a quest'ultima richiesta, l'INAPLI ha promosso la compilazione di una perizia dell'Ufficio tecnico erariale di Trento diretta a stabilire il valore attuale delle opere grezze in vista di una possibile utilizzazione diversa dalla originaria destinazione. Il predetto Ufficio ha stabilito che i fabbricati grezzi sono di difficile trasformazione ed utilizzazione, il cui valore di mercato non può superare la somma di lire 15.000.000.

Conosciute le conclusioni della perizia, un nuovo incontro fra gli amministratori del comune di Tesero e l'attuale presidente dell'INAPLI sembrava aver aperto un definitivo chiarimento alla situazione nel senso che l'INAPLI si sarebbe impegnato a sostituire gli immobili, a corrispondere al comune di Tesero a titolo di transazione un indennizzo per complessive lire 40.000.000, a provvedere al trasferimento della proprietà al comune di Tesero a complete sue spese, a sistemare definitivamente, senza alcun onere per il comune di Tesero, i rapporti eventualmente ancora sospesi con l'architetto Marconi e con la ditta « Chier ».

Purtroppo, dopo tali intese verbali avvenute il 21 marzo 1969, l'amministrazione dell'INAPLI, senza alcuna adeguata motivazione, deliberava la semplice e sola restitu-

zione degli immobili al comune di Tesero ed evitava di rispondere a qualsiasi richiesta di chiarimento del comune.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro se ritenga ammissibile un tale comportamento, da parte di un istituto sottoposto alla vigilanza ministeriale, nei confronti di una Amministrazione comunale dotata di mezzi finanziari assai modesti, e chiede, inoltre, se non ritenga di intervenire presso l'INAPLI e di richiedere dallo stesso il rispetto degli accordi a suo tempo conclusi. (int. scr. - 4008)

SEGNANA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'insoddisfazione degli utenti della ferrovia Trento-Venezia, nel tratto Trento-Primolano, sia per il servizio viaggiatori, sia per quello delle merci.

La predetta linea, a differenza del passato, ha avuto una maggiore utilizzazione in questi ultimi anni per il movimento dei lavoratori e degli studenti.

Si lamenta che gli orari non siano congegnati in modo adeguato e che si verifichi spesso un sovraffollamento di viaggiatori. Si impone, pertanto, una revisione degli orari che tenga conto delle nuove esigenze delle popolazioni locali.

Per il servizio merci si lamenta un'assoluta inefficienza: prova ne sia il fatto che, alla data odierna, si trovano dislocati in varie stazioni delle provincie di Trento e Bolzano oltre 300 carri destinati ad un'impresa avente sede presso la stazione di Strigno. Il servizio merci non può svolgersi in modo adeguato non potendosi disporre di locomotive Diesel, ma dovendosi ricorrere a locomotive a vapore di assai modesta potenza.

È da rilevare che nella Valsugana, servita dalla ferrovia Trento-Venezia, si sta verificando un considerevole sviluppo delle attività industriali, le quali, non potendo contare su un efficace servizio ferroviario, devono ricorrere al trasporto su strada.

Appare logico che la gestione della predetta linea sarà sempre passiva se si continuerà a gestirla in tale maniera.

L'interrogante, pertanto, richiamando l'attenzione del Ministro, chiede di sapere se non ritenga di accertare tale situazione e di intervenire affinchè sia rimediato agli inconvenienti lamentati e venga impostata una gestione più corrispondente alle esigenze degli utenti. (int. scr. - 4009)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica questa sera, alle ore 21, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari